



COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA
DISCIPLINA STATALE E REGIONALE
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DA
ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Dicembre 2003

TITOLO 1

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

SEZIONE 1

LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI.

ART. 2 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e dei Circhi Equestri o affini, prodotte da impianti che possono operare per più giorni consecutivi nello stesso territorio, anche se in ore predefinite.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorché si svolga per un periodo di durata inferiore alle 60 (sessanta) giornate.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale). Potranno anche essere utilizzate allo scopo aree previste dal P.R.G. "per attrezzature pubbliche e interesse pubblico".

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

ART. 3 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.00, il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30.

ART. 4 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di Luna Park, circhi ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 5 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 4 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto della durata dell'emissione sonora e della zona di installazione delle strutture (in particolare, della distanza da abitazioni, centro abitato, luoghi di riposo o insediamenti soggetti a particolare tutela).

Il livello sonoro non potrà comunque eccedere gli 85 dB(A) all'interno dell'impianto (o complesso di impianti) causa di rumore.

SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI MUSICALI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ART. 6 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da manifestazioni musicali all'aperto, con svolgimento nell'arco di un massimo di 3 (tre) giornate nello stesso territorio, ovvero da attività di carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (piano-bar, serate musicali...), in luogo pubblico o aperto al pubblico, allorquando esse si svolgano nel periodo compreso tra 1 giugno e 30 settembre, senza superare complessivamente le 60 (sessanta) giornate.

ART. 7 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale).

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

ART. 8 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30, il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30.

ART. 9 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di manifestazioni musicali all'aperto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 90 dB(A).

ART. 10 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 9 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

Il Sindaco potrà consentire, inoltre, deroghe rispetto all'orario stabilito all'art. 8, in funzione dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

SEZIONE 3 MANIFESTAZIONI POPOLARI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ART. 11 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da manifestazioni popolari all'aperto (sagre, feste rionali...), di carattere temporaneo, svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, con durata non superiore a 15 (quindici) giornate.

ART. 12 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione delle (eventuali) strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale).

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

ART. 13 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30, il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30.

ART. 14 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di manifestazioni popolari all'aperto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 90 dB(A).

ART. 15 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 14 potranno essere concessi, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione della manifestazione, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

Il Sindaco, sentiti i competenti Servizi di controllo, potrà consentire, inoltre, deroghe rispetto all'orario stabilito all'art. 13, in funzione dell'importanza turistico-commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

SEZIONE 4

STRUTTURE PER ATTIVITA' SPORTIVE O RICREATIVE RUMOROSE

ART. 16 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da spazi o strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative (es. motocross, go-kart, tiro a volo), per tempo libero o spettacolo, prodotte temporaneamente dai relativi fruitori ovvero da impianti ivi situati.

Per le attività motoristiche si applicano, ove si presenti il caso, i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 (con eventuali successive modifiche o integrazioni). Resta escluso dalla presente Sezione o dai successivi articoli quanto risulti già disciplinato dal predetto D.P.R.

L'attività è ritenuta "temporanea" allorché si svolga, anche se ripetitivamente, per predefiniti periodi dell'anno.

ART. 17 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

Le strutture potranno avere localizzazione fissa, determinata mediante P.R.G. (di regola, Z.T.O. F), oppure individuabile caso per caso, in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge.

In relazione alla natura dell'attività o della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

ART. 18 – ORARI DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La generazione di rumore è consentita, normalmente, tra le ore 9.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.30 in centro abitato, tra le ore 8.30 e le ore 13.00 e tra le ore 14.30 e le ore 20.00 fuori centro abitato. Nei mesi tra aprile e ottobre gli intervalli pomeridiani autorizzati hanno termine alle 20.00 e alle 23.00, rispettivamente entro e fuori centro abitato.

Lo svolgimento delle attività in orari diversi dovrà essere soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle Norme vigenti

ART. 19 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI

All'interno delle strutture in oggetto, fisse o mobili, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Legislativo n. 277/91 per i lavoratori. Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione sportiva o ricreativa, superiore a 90 dB(A).

All'esterno delle medesime strutture, fatti salvi i disposti del D.P.R. 3.04.2001 n. 304 (con eventuali successive modifiche o integrazioni), in mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti esplicitamente la rumorosità delle differenti attività in oggetto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico della zona di appartenenza. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 20 - DEROGHE

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all'art. 19 potranno essere concessi dal Sindaco, sentiti i competenti Servizi di controllo, tenendo opportunamente conto dell'ambito di localizzazione dell'attività, fino ad un massimo di livello sonoro espresso da 95 dB(A) determinato con costante di tempo "slow", in corrispondenza dell'origine del rumore.

TITOLO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONI

ART. 21– ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

L'esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente Regolamento saranno esplicitamente trascritti nelle concessioni o licenze (allegato 1 per manifestazioni in luogo pubblico) e il relativo rispetto potrà essere oggetto di controllo.

ART. 22 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il legale rappresentante di qualsivoglia Ditta impegnata nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e, se accolta, dovrà essere pubblicizzata – con avviso a cura dei soggetti richiedenti (presso l'albo comunale e presso il sito di attività) – almeno 3 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, tenuto conto di: durata, periodo e luogo di svolgimento dell'attività, entità del disagio causato. L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene notificata al titolare dell'attività che ne ha fatto richiesta.

In caso di luna park, circhi equestri e strutture assimilabili, in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 3). L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.) unitamente alla licenza (schema allegato 2).

In caso di manifestazioni musicali in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata

contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 4). L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.) unitamente alla licenza (schema allegato 2).

In caso di manifestazioni popolari in luogo pubblico od aperto al pubblico, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici (schema allegato 5). L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.) unitamente alla licenza (schema allegato 2).

ART. 23 – PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell'attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l'obbligo di presentare la domanda secondo lo schema allegato e di cui all'art. 22. L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione provvisoria.

Il Sindaco richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.), e quindi procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti.

ART. 24 – ATTIVITA' PER LE QUALI E' CONCESSA AUTORIZZAZIONE, SENZA DEROGA

Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 22-23, ma senza concessione delle deroghe esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo, ubicate in "aree particolarmente protette" (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi ospedalieri, complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...

Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.

SEZIONE 2 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della Legge 7.08.90, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e delle successive modifiche ed integrazioni), è nominato un Responsabile del Procedimento Amministrativo (R.P.A.) oggetto del presente Regolamento nella figura del

Tutte le comunicazioni relative alle domande per l'autorizzazione all'immissione sonora, in deroga ai limiti massimi fissati dalle Leggi vigenti, dovranno pertanto pervenire, tramite il Protocollo Generale, soltanto al predetto R.P.A.

Il comando di Polizia Municipale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui al successivo art. 68.

ART. 26 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO

Il Sindaco provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione pervenutagli al competente Settore dei Servizi di controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.), corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area interessata dall'attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.

L'organo di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare. Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

Il parere così formulato deve essere inviato al Sindaco a mezzo del R.P.A.

ART. 27– CONTROLLI

In qualsiasi momento, il Sindaco – anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini - potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo (sezione provinciale dell'A.R.P.A. e, in subordine, A.U.L.S.S.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento.

In particolare, per le strutture a carattere permanente (in cui la generazione del rumore si protrae per più giorni), potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini alla sorgente di disturbo.

Qualora venisse riscontrato disagio o possibile danno per la salute pubblica, l'organo interpellato, in quanto responsabile dell'attività di controllo e rilevazione del rumore, dovrà immediatamente comunicare l'esito del monitoraggio al Sindaco a mezzo del R.P.A., anche attraverso il sistema di telefax.

I risultati del rilevamento del rumore saranno elaborati ai sensi dell'Allegato D al D.M. Ambiente 16.03.98 (ed eventuali successive modifiche od integrazioni) e trasmessi al Sindaco non appena disponibili.

ART. 28 – ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI

Se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che le immissioni costituiscono comunque causa di

molestia e disagio, il Sindaco, su proposta del competente Servizio di controllo può procedere:

- a) alla **revoca** dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti di Legge previsti; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti (applicando, ove sussistano i presupposti, il criterio differenziale);
- b) alla **modifica** dell'autorizzazione all'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dell'autorizzazione si dovrà tener debitamente conto di:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- b) livello differenziale;
- c) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- d) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. 29 – ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE

Se i livelli sonori rilevati superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, una volta che la violazione accertata gli sia stata comunicata dai competenti Servizi di controllo, il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- d) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- e) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. 30– DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'

Se i livelli sonori rilevati in corrispondenza di attività temporanee superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua avvenuta regolarizzazione.

In alternativa, il Sindaco può emettere una nota di diffida al soggetto responsabile dell'immissione sonora molesta, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, (inviata per conoscenza anche agli organi di controllo), al fine di ricondurre immediatamente il livello sonoro entro i limiti previsti dalle Leggi vigenti o, in subordine, dal presente Regolamento. Il suddetto soggetto deve, conseguentemente presentare, nel termine perentorio di giorni 7 (sette), una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione. Tale relazione dovrà essere inviata contestualmente anche al competente ufficio del Servizio deputato al controllo, che procederà alla verifica secondo le modalità di cui al presente Regolamento, senza ulteriore richiesta del Sindaco.

Qualora a seguito di un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti, il Sindaco automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga, secondo le modalità innanzi specificate.

Nel caso in cui, decorso il termine fissato dalla diffida, la Ditta non inviasse alcuna comunicazione, il Sindaco procederà comunque alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga.

In ogni caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 71. L'attività soggetta a revoca di autorizzazione dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora previsti dalle Leggi vigenti e, ove occorranza i presupposti, il criterio differenziale.

E fatto salvo il potere dell'Autorità Comunale di adottare giustificate decisioni non conformi al parere espresso dal competente Ufficio del Servizio di controllo, dandone comunicazione all'Ufficio medesimo.

ART. 31 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Qualora un'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di Legge o a quelli derivanti dalle autorizzazioni comunali di cui al presente Regolamento, cui sia stata rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, perseveri nella mancata ottemperanza alle prescrizioni normative, il Sindaco pone in essere le procedure amministrative necessarie per sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure per sospendere l'intera attività molesta.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'intera attività, il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca (licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc.).

ART. 32 – SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, della Legge 24.11.81 n. 689, dell'art. 10 della Legge 26.10.95 n. 447, dell'art. 8 della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21, ove le violazioni al presente Regolamento non costituiscano reato, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative, sulla base di quanto disposto dall'art. 51 del D. L.vo 24.06.98 n. 213:

1. mancata ottemperanza a provvedimenti di cessazione immediata o revoca dell'esercizio di attività rumorose, determinati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ovvero mancata ottemperanza a provvedimenti che ordinino il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore: da Euro 1.033,00 ad Euro 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 1, L. n. 447/95);
2. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione e di immissione di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n. 447/95 e al D.P.C.M. 14.11.97: da Euro 516,00 ad Euro 5.165,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 2, L. n. 447/95);
3. violazione dei regolamenti di esecuzione della Legge n. 447/95, e delle disposizioni dettate in applicazione della medesima Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni: da Euro 258,00 ad Euro 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10 co. 3, L. n. 447/95);

4. violazione delle disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee: da Euro 103,00 ad Euro 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99);
5. violazione delle prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga: da Euro 103,00 ad Euro 516,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.a, L.R. n. 21/99), indipendentemente da eventuali altri provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco;
6. superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei limiti fissati dal Comune a tutela delle aree particolarmente protette: da Euro 516,00 ad Euro 1.033,00 (ai sensi dell'art. 8 co. 3.c, L.R. n. 21/99).

E' determinata la somma fissa, a titolo di oblazione, da pagarsi all'agente accertatore, in Euro 77,00.

Per le strutture per svolgimento di attività sportive, ricreative, per tempo libero o spettacolo, nonché per i locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, i circoli privati, i pubblici esercizi, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P., e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 33 – COMPETENZE DEL SINDACO

Le competenze del Sindaco, agli effetti del presente Regolamento, sono stabilite dalle Leggi vigenti, anche per quanto concerne la funzione sostitutiva (delegazione) di Assessori, Dirigenti od uffici comunali.

ALLEGATI

**PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI, LICENZE ED
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO:**

allegato 1 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO: prescrizioni da inserire in
licenza;

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE;**

allegato 2 - CANTIERI EDILI STRADALI ED ASSIMILABILI;

allegato 3 – LUNA PARK, CIRCHI EQUESTRI E STRUTTURE ASSIMILABILI;

allegato 4 – MANIFESTAZIONI MUSICALI;

allegato 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA'
TEMPORANEE

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO;

allegato 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Allegato 1

PRESCRIZIONI DA PREVEDERE IN CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Nelle manifestazioni musicali o popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico, il funzionamento di sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dal lunedì al venerdì tra le ore 20.00 e le ore 23.30, il sabato dalle ore 16.00 alle 24.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30. Resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V [70 dB(A) nel periodo diurno, 60 dB(A) nel periodo notturno]. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività. Devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 (per le manifestazioni musicali), 11, 12, 13, 14, 15 (per le manifestazioni popolari) del Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Allegato 2.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN
DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Spett.le DITTA
Sua Sede

Oggetto: Autorizzazione all'immissione sonora di attività temporanee in deroga ai
limiti stabiliti dal regolamento Comunale: attività.....

Vista la domanda di autorizzazione all'immissione sonora per l'attività temporanea
costituita da, da svolgersi in S.
GIUSTINA IN COLLE, (luogo), dal giorno
..... al giorno, dalle ore alle ore,
con produzione di immissioni sonore mediante

Visto il parere del Servizio di Controllo prot. del

Si autorizza l'attivazione di sorgenti sonore nei giorni dalle ore
..... alle ore, in deroga al limite di livello sonoro consentito, fissato in
..... dB(A).

Si pongono le seguenti specifiche prescrizioni _____

Allegato 3.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di S. GIUSTINA IN COLLE

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
Ditta, con sede sociale in,
relativamente al proprio Luna Park/Circo situato in

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera nei seguenti periodi orari
- 4) l'attività si protrarrà per un periodo che va dal al

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzate attrezzature, macchine e strumenti rumorosi.

Allegato 4.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di S. GIUSTINA IN COLLE

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
Ditta, con sede sociale in,
relativamente alla manifestazione musicale all'aperto che si terrà in.....,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) la manifestazione si svolgerà il giorno
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui si svolgerà la manifestazione musicale;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione musicale.

Allegato 5.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL'APERTO

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITA' TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE: MANIFESTAZIONI POPOLARI. (IN CARTA LEGALE, secondo Disposizioni vigenti)

Al Signor **SINDACO**
del Comune di S. GIUSTINA IN COLLE

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante legale della
Ditta, con sede sociale in,
relativamente alla manifestazione all'aperto che si terrà in.....,

CHIEDE,

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture in.....

A tale fine, dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne] / l'attività svolta potrà produrre livelli sonori oltre il limite stabilito dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V [70 dB(A) ore diurne, 60 dB(A) ore notturne], di circa dB(A);
- 2) il rumore sarà causato da
- 3) la manifestazione si svolgerà dal giorno al giorno
- 4) la manifestazione avrà una durata di ore..... e si protrarrà dalle ore alle ore

INFORMAZIONI

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona (in scala non inferiore a 1:2000) in cui sia evidenziata l'area in cui saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. Nella domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- 1) dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti dalle Leggi vigenti in tema di tutela dall'inquinamento acustico per Zona V (70 dB(A) nelle ore diurne, 60 dB(A) nelle ore notturne), oppure se tale limite potrà essere superato. Se possibile dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
- 2) dovranno essere elencate tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti di cui alle vigenti Leggi per la specifica area di zonizzazione;
- 3) dovrà essere indicato il giorno in cui si svolgerà la manifestazione;
- 4) dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi previsti per la manifestazione.

Allegato 6.

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.

Specificare la zona di appartenenza, dedotta dal Piano di Classificazione Acustica comunale, del luogo in cui l'insediamento è ubicato, evidenziando le zone acustiche – con essa confinanti – potenzialmente interessate dalla rumorosità proveniente dall'insediamento.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione, mediante:

- a- descrizione di attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti rumorosi, specificando se l'attività sia a carattere stagionale, continua o discontinua, la durata dell'attività nel periodo diurno e/o notturno, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICETTORI

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..).

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI DI PREVISIONE

- a- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc..).
- b- Indicazione dei livelli di rumore presunti DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

- a- Dove necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalle vigenti norme, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le modalità per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- b- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l'attività rispetta i limiti di legge.

6) QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona acustica, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto.

Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a- i confini dell'insediamento;
- b- le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria...
- c- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi;
- d- gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.